

DELIBERAZIONE N. 95 DEL 13.07.2026

OGGETTO: Discarico automatico – ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 110/2024 - delle quote affidate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025. Determinazioni.

La Presidente, Lucia Di Bisceglie, introduce l'argomento e cede la parola al Dott. Lagioia - Dirigente Area Risorse Finanziarie, Umane e Provveditorato.

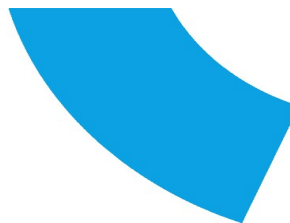
Il Dott. Lagioia riferisce che la Camera di Commercio di Bari si avvale dei servizi di riscossione a mezzo ruolo prestati dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sin dalla sua istituzione, giusta Deliberazioni della Giunta camerale n. 37 del 26/06/2017 avente ad oggetto “*Affidamento, dal 1° luglio 2017, all’Agenzia delle Entrate Riscossione delle entrate di natura tributaria e non, rimosse dalla Camera di Commercio di Bari*” e n. 96 del 15/10/2018 avente ad oggetto “*Agenzia delle Entrate-Riscossione. Proseguimento del servizio di riscossione coattiva delle entrate, di natura tributaria e non, rimosse dalla Camera di Commercio di Bari, a decorrere dal 01/01/2019*”. La riscossione interessa le somme dovute e non versate dalle imprese iscritte a titolo di diritto annuale e relativi sanzioni ed interessi, le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative e le spese di giudizio tributario di cui all'art. 15, comma 2 sexies, D.Lgs. n. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario.

L'art. 3 del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 “*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*”, prevede il discarico automatico delle quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R) a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non rimosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, con esclusione delle quote di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 110/2024 per le quali sono previsti termini differenti.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 16981 del 29/04/2026 sono stati definiti, fra gli altri, tempi e modalità di trasmissione dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure e le relative riscossioni con separata evidenza delle quote temporaneamente escluse dal discarico automatico.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato D.Lgs. n. 110/2024, fino alla prescrizione del diritto di credito - il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico - la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

1. gestita direttamente dall'ente creditore;
2. affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica,



sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

3. riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle Condizioni di Servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa che il riaffidamento dei carichi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è volto all'esercizio da parte della stessa di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.

Decorsi i due anni (comma 3), le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.

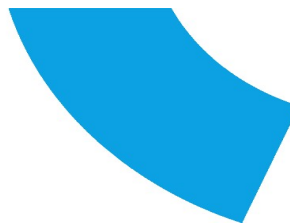
Restano escluse le quote per le quali al termine del biennio pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, di cui al predetto Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, oppure dalle dilazioni di cui all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge. In tali casi AdE-R, è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore.

Il riaffidamento dei carichi di cui sopra può operare altresì per le quote soggette a discarico anticipato di cui all'art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n.110/2024.

Per tali quote, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento. Anche in questo caso il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In data 8 agosto 2025, AdE-R ha pubblicato sul proprio sito le Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione unitamente ad uno schema di comunicazione per il riaffidamento dei carichi (allegati 1 e 2) cui si fa integrale rinvio per i dettagli relativi alle singole clausole contrattuali.

Resta immutato, in caso di riaffidamento dei carichi, il quadro degli oneri rispetto a quelli che l'Ente sostiene per la riscossione coattiva ordinaria (l'art. 7 delle Condizioni di Servizio fa



espresso rinvio all'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1990, n. 112). Pertanto, in caso di riaffidamento dei carichi, gli oneri graveranno sui Preventivi economici delle annualità interessate al pari degli oneri relativi alle altre annualità in riscossione.

L'eventuale adesione avviene mediante invio, a mezzo PEC all'indirizzo dedicato *riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it*, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello Allegato 1 e del provvedimento adottato dall'Ente secondo le forme previste dalla normativa vigente per l'adozione dei propri atti.

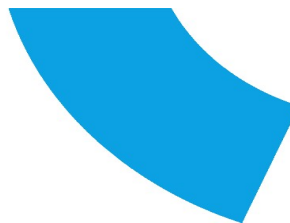
Tale provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia. L'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle suddette Condizioni.

Secondo quanto previsto dall'art. 56 delle Condizioni di adesione, considerato che la C.C.I.A.A. di Bari ha affidato carichi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 e l'8 agosto 2025, il termine per comunicare l'adesione è fissato all'8 agosto 2026.

La Presidente, Lucia Di Bisceglie, ultimata la relazione del Dott. Lagioia e facendovi espresso riferimento, sottopone alla Giunta, tenendo comunque conto delle alternative possibili, la decisione sull'opportunità di riaffidare ad AdE-R la riscossione delle quote soggette a discarico automatico e anticipato, mediante adesione e con le particolari modalità previste dalle Condizioni di Servizio.

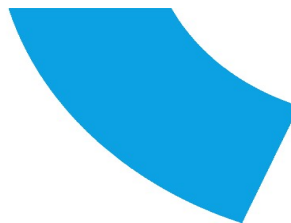
LA GIUNTA

- Uditi l'intervento della Presidente e la relazione del Dirigente Area Risorse Finanziarie, Umane e Provveditorato;
- Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, I.A.A. di Bari;
- Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 2.11.2005, n. 254 "*Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio*";
- Visto il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 "*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*";
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 16981 del 29/04/2026 recante "*Modalità di trasmissione telematica all'ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente*";
- Richiamate le proprie Deliberazioni n. 37 del 26/06/2017, avente ad oggetto "*Affidamento*,

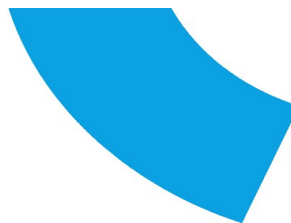


dal 1° luglio 2017, all'Agenzia delle Entrate Riscossione delle entrate di natura tributaria e non, riscosse dalla Camera di Commercio di Bari”, e n. 96 del 15/10/2018, avente ad oggetto “Agenzia delle Entrate-Riscossione. Proseguimento del servizio di riscossione coattiva delle entrate, di natura tributaria e non, riscosse dalla Camera di Commercio di Bari, a decorrere dal 01/01/2019”;

- Visto l'art. 15, comma 2-sexies, 31 dicembre 1992, n. 546 “*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*”;
- Preso atto, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 110/2024, che successivamente al discarico automatico di cui alla presente disciplina la riscossione coattiva delle somme oggetto di discarico potrà essere:
 - gestita direttamente dall'ente creditore;
 - affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle Condizioni di Servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale;
- Visto l'art. articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 110/2024, il riaffidamento dei carichi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è volto all'esercizio da parte della stessa di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore;
- Considerato, altresì, che ai sensi del successivo comma 3, decorsi i due anni, le somme riaffidate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento;
- Preso atto, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 110/2024, che il riaffidamento dei carichi di cui sopra può operare altresì per le quote soggette a discarico anticipato individuate dall'art. 3, comma 2, dello stesso Decreto;



- Considerato che per tali quote, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento;
- Preso atto che, sia il riaffidamento biennale delle quote soggette a discarico automatico, sia l'eventuale riaffidamento delle quote soggette a discarico anticipato operano mediante adesione dell'ente creditore alle Condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Viste le Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, pubblicate sul sito istituzionale della stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione unitamente ad uno schema di comunicazione per il riaffidamento dei carichi (allegati 1 e 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) in data 8 agosto 2025;
- Vista, in funzione della possibilità prevista di gestire direttamente la riscossione da parte degli Uffici interessati dell'ente creditore, la *Determinazione Presidenziale* immediatamente esecutiva n. 20 del 19.12.2025, avente ad oggetto “Macrostruttura organizzativa della Camera di Commercio di Bari”, ratificata con *Deliberazione di Giunta* n. 7 del 15.01.2026;
- Vista la *Deliberazione di Giunta* n. 131 del 25.10.2023 avente ad oggetto “Incarichi dirigenziali e direttivi. Determinazioni”;
- Vista la *Deliberazione di Giunta* n. 111 dell'11.09.2024 avente ad oggetto “Incarichi dirigenziali . Determinazioni”;
- Considerato che, nell'attuale assetto organizzativo, la struttura competente è articolata in modo da provvedere direttamente alla riscossione ordinaria - incluse le modalità di voluntary compliance - avvalendosi, al contrario, di servizi esterni per la riscossione coattiva;
- Ritenuto di non dover intervenire sull'attuale assetto organizzativo;
- Valutato che il riaffidamento della riscossione ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiederebbe l'avvio di procedure di evidenza pubblica comunque onerose;
- Considerato che in caso di riaffidamento dei carichi, il quadro degli oneri resta immutato rispetto a quelli che l'Ente sostiene per la riscossione coattiva ordinaria, stante l'espresso rinvio che l'art. 7 delle Condizioni di Servizio fa all'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1990, n. 112 e che, pertanto, in caso di riaffidamento dei carichi, gli oneri relativi alla sola riscossione graveranno sui Preventivi economici delle annualità interessate al pari degli oneri relativi alle altre annualità in riscossione;



- Ritenuto che il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle Entrate Riscossione sia più confacente al contesto organizzativo dell'ente, oltre che per ragioni connesse all'economicità della stessa procedura di riaffidamento;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Michele Lagioia, Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, Umane e Provveditorato;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Angelo Raffaele Caforio, Dirigente dell'Area Legale Tutela e Regolazione del Mercato;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate:

1. di riaffidare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 110/2024, la riscossione coattiva delle somme oggetto di discharge automatico per due anni mediante adesione alle Condizioni di Servizio rese disponibili dall'Agenzia sul suo sito istituzionale, Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché la riscossione delle quote soggette a discharge anticipato come individuate dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110/2024, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 5, comma 5, dello stesso Decreto legislativo;
2. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere all'invio, a mezzo PEC all'indirizzo dedicato *riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it*, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ad una copia del presente provvedimento;
3. di disporre che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Angela Patrizia PARTIPILO)

f.to

LA PRESIDENTE
(Lucia Di Bisceglie)

f.to

L'originale del presente provvedimento, sottoscritto con firma olografa, è disponibile presso il Servizio "Staff Organi Istituzionali e Direzione" dell'Ente.

Condizioni di servizio

per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione

- Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”*;
- Viste le specifiche disposizioni contenute nell’art. 5 del predetto decreto legislativo riguardanti i termini e le modalità di *“Riaffidamento dei carichi”* e, più precisamente, quelle contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5, ai sensi delle quali il riaffidamento, all’Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo *“Agenzia”*), delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell’Ente creditore (di seguito anche solo *“Ente”*) *“alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”*;
- Viste le specifiche previsioni contenute al comma 4 del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate dall’Agenzia entro dodici mesi dalla data di relativa entrata in vigore del citato decreto e l’adesione a tali condizioni è comunicata dall’Ente entro i successivi dodici mesi;

le sottostanti Condizioni di Servizio e il relativo Allegato costituiscono la disciplina dei rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Enti creditori che intendono usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024.

Art. 1 – Oggetto

Le presenti condizioni disciplinano il riaffidamento dei carichi all’Agenzia ai sensi dell’art. 5, commi 1 lett. c) e 5, del decreto legislativo n. 110 del 2024 per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L’adesione a tali condizioni determina:

1. in caso di discarico automatico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento automatico, all’Agenzia, di tutte le somme discaricate indipendentemente dalla natura delle medesime;

2. in caso di scarico anticipato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento, entro il termine di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 110 del 2024, delle sole somme discaricate, non ancora prescritte, per le quali l'Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all'Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire.

Art. 2 – Modalità di adesione alle condizioni di servizio

L'adesione avviene mediante invio, a mezzo PEC, all'indirizzo dedicato riaffidamento.carichi@PEC.agenziaiscossione.gov.it, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all'allegato 1 e del provvedimento adottato dall'Ente secondo le forme previste dalla normativa vigente per l'adozione dei propri atti.

Tale provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.

L'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle presenti Condizioni.

Art. 3 – Obblighi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

A fronte dell'adesione alle condizioni di servizio l'Agenzia è tenuta:

1. in caso di scarico automatico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, ad esercitare l'azione di recupero del credito esclusivamente a seguito:
 - a) delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
2. in caso di scarico anticipato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, ad esercitare l'azione di recupero del credito esclusivamente sugli specifici beni comunicati dall'Ente. La mancata o incompleta individuazione e comunicazione, da parte dell'Ente, degli specifici beni del debitore da aggredire non consente di dare corso all'esecuzione del servizio.

L'Agenzia è tenuta, altresì, a far precedere l'avvio dell'azione di recupero, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L'Agenzia non è tenuta a svolgere attività di recupero diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2.

In caso di discarico anticipato, l'Agenzia non è tenuta ad espletare il servizio se la comunicazione degli specifici beni da aggredire non perviene dall'Ente con almeno sei mesi di anticipo rispetto allo spirare del termine di prescrizione del diritto.

Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 110 del 2024.

Art. 4 – Obblighi dell'Ente creditore

L'Ente si impegna a:

1. cooperare con l'Agenzia e, in particolare, a fornire tempestivamente tutti i documenti che risultassero eventualmente necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato;
2. comunicare all'Agenzia, per i casi di discarico anticipato, con le modalità telematiche definite d'intesa con la medesima Agenzia entro 15 giorni dal primo discarico anticipato utile, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato;
3. assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all'Agenzia di porre in essere gli adempimenti di competenza in un lasso temporale sufficiente all'espletamento dell'attività ed è consapevole, che, in caso contrario, l'Agenzia non darà corso all'esecuzione del servizio.

L'Ente prende altresì atto che la mancata o incompleta individuazione e comunicazione degli specifici beni del debitore da aggredire, ovvero la tardività della comunicazione, non consentiranno di dare corso all'esecuzione del servizio.

Art. 5 – Recesso

Fermo quanto disposto dall'art. 5, commi 1, lett. c), 3, lett. b), e 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, l'Ente, in qualunque momento, potrà recedere dall'adesione alle presenti condizioni, previa comunicazione all'Agenzia, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo riaffidamento.carichi@PEC.agenziaiscossione.gov.it.

Gli effetti del recesso si producono con riguardo alle somme discaricate a decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, da parte dell'Agenzia, della relativa comunicazione.

Art. 6 – Pubblicazione e variazione delle condizioni di servizio e termini di adesione

Le presenti condizioni di servizio sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 110 del 2024.

Relativamente ai carichi affidati all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Ente può aderire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione, fatta eccezione per gli enti che, a tale data, non abbiano carichi affidati alla stessa Agenzia; per tali ultimi enti, l'adesione può essere comunicata all'Agenzia entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico. L'adesione può comunque avere luogo anche successivamente alla scadenza dei predetti termini, ma, in tal caso, il riaffidamento opera relativamente ai carichi affidati all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adesione.

È facoltà dell'Agenzia apportare in qualsiasi momento modifiche alle condizioni di servizio, fatta salva, per l'Ente, la possibilità di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 4 delle presenti condizioni di servizio.

Le modifiche delle condizioni di servizio saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Art. 7 – Remunerazione

Si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 8 – Privacy e Riservatezza

I dati personali necessari per l'adesione alle presenti condizioni di servizio e per l'esecuzione del servizio verranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

Lo svolgimento delle attività dedotte nelle presenti condizioni di servizio implica, inoltre, un trattamento di dati personali dei debitori delle somme riaffidate - ai sensi dell'art. 5, commi 1 lett. c) e 5 del decreto legislativo n. 110 del 2024 - per la riscossione coattiva.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del servizio, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del servizio o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dall'adesione al servizio, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti e le conoscenze, che verranno scambiate o comunque conosciute nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

Sono considerate Informazioni Riservate tutte quelle informazioni, di qualsiasi natura, rivelate da una Parte all'altra, sia in forma scritta che orale, che siano contrassegnate come riservate o che, per la loro natura, siano chiaramente da considerarsi tali.

Art. 9 – Responsabilità e manleva

Fermo quanto disposto dall'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 110 del 2024 l'Ente riconosce e accetta che l'Agenzia non sarà responsabile per il mancato recupero delle somme oggetto del riaffidamento.

L'Ente si impegna a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi, inclusi eventuali enti o persone, derivante dal tentativo di recupero, nei limiti e nei termini di legge, delle somme oggetto del riaffidamento.

Art. 10 – Clausola finale

L'attività di recupero è svolta secondo le disposizioni della disciplina di settore vigente.

In conformità all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, le presenti condizioni sono pubblicate in data 8 agosto 2025.

All'Agenzia delle entrate-Riscossione

riaffidamento.carichi@PEC.agenzia riscossione.gov.it

Oggetto: Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento, ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 110/2024¹, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa.

- Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”*;
- Viste le specifiche disposizioni contenute nell'art. 5 del predetto decreto legislativo riguardanti i termini e le modalità di “Riaffidamento dei carichi” e, più precisamente, quelle contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5, ai sensi delle quali il riaffidamento, all' Agenzia delle entrate-Riscossione, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell'Ente creditore *“alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”*;
- Viste le specifiche previsioni contenute al comma 4 del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 110/2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate dall'Agenzia entro dodici mesi dalla data di relativa entrata in vigore del citato decreto e l'adesione a tali condizioni è comunicata dall'Ente entro i successivi dodici mesi;
- Viste le condizioni di servizio pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it;

¹Dal 1° gennaio 2027 art. 213 del T.U. di cui al Decreto Legislativo n. 33/2025.

Il sottoscritto _____

in qualità di _____

dell'Ente creditore _____

codice Ente creditore² _____

trasmette in allegato copia del provvedimento n. _____, del _____,
con il quale l'Ente ha deliberato l'adesione alle condizioni di servizio - pubblicate sul sito
internet istituzionale di codesta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it
- per il riaffidamento, ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 110 del 2024, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse
relativa.

Riferimento telefonico per eventuali contatti _____

Riferimento e-mail _____

Riferimento PEC _____

Data _____

Documento firmato digitalmente

² Corrisponde al "Codice Ente" presente nella tabella "Enti Creditori Beneficiari" disponibile sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione all'indirizzo
<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/Servizi/DocumentazioneTecnicaEManuali/TabelleDiSupportoAiServiziIstituzionali/>.